

I frontalieri nel modello redditi 2024 - parte prima

di [Ennio Vial](#), [Silvia Bettiol](#), [Adriana Barea](#)

Pubblicato il 16 Maggio 2024

Nel presente intervento affronteremo il tema dei lavoratori frontalieri con una particolare attenzione alla compilazione del modello Redditi 2024. In prima battuta cercheremo di chiarire la definizione di frontaliere. Passeremo poi ad individuare il regime fiscale applicabile anche alla luce delle diverse convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

Cosa significa frontaliere?

Iniziamo il nostro percorso approcciando la **definizione di frontaliere**. Esistono varie definizioni di frontaliere.

Una interessante ricostruzione, al riguardo, è stata operata dalla C.M. 25/E/2023 che ha individuato:

- una definizione in base alla norma interna;
- la definizione contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l'Austria;
- la definizione contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Francia;
- la definizione contenuta nella convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Svizzera.



Il lavoratore frontaliere nella normativa interna

Secondo la prassi, oramai consolidata dell'Agenzia delle Entrate^[1], è lavoratore frontaliere il lavoratore dipendente che:

- è residente in Italia^[2];
- si reca quotidianamente in zone di frontiera (**Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Stato Città del Vaticano**) o in Paesi limitrofi (quali ad esempio il **Principato di Monaco**) per svolgere la propria prestazione lavorativa in favore di un datore di lavoro.

Tali soggetti, ai fini impositivi, relativamente al reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all'estero, usufruiscono di una franchigia da imposizione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 175, L. n. 147

del 27 dicembre 2013. La **soglia della franchigia**, inizialmente fissata a 6,700 euro, è stata **innalzata a 7.500 euro a decorrere dal 01.01.2015** ad opera dell'art. 1, comma 690, L. 23.12.2014 n. 190 e, infine, a 10.000 euro, a decorrere dal 2024, per effetto dell'articolo 4 della legge 13 giugno 2023, n. 83^[3]. Ovviamente, in sede di **dichiarazione dei Redditi 2024** per il 2023 la **franchigia** sarà di **7.500 €**. Si segnala che la stessa non viene raggiunta ai giorni di lavoro. In conclusione, a parte l'applicazione della franchigia, il reddito del frontaliere italiano che lavora all'estero è soggetto a tassazione concorrente tra i due Paesi.

La definizione di frontaliere nelle Convenzioni

Le Convenzioni dell'Italia con i limitrofi San Marino, Austria, Francia e Svizzera disciplinano espressamente il lavoro frontaliere.

La Convenzione tra Italia e Austria

La Convenzione siglata dall'Italia con l'Austria dedica ai lavoratori frontalieri il par. 4 dell'art. 15, che di seguito riportiamo.

Tabella n. 2 - Convenzione Italia – Austria, Art. 15, par. 4

Convenzione Italia – Francia, Art. 15, par. 4
<p><i>Allorché una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un'attività dipendente nell'altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente.</i></p>

Dal punto di vista della regolamentazione della potestà impositiva, la Convenzione attribuisce **potestà impositiva esclusiva al Paese di residenza del lavoratore**. Dal tenore letterale della disposizione convenzionale si ricava, inoltre, che il lavoratore frontaliere è colui che presenta i seguenti requisiti:

- è un lavoratore **dipendente**^[4];
- risiede in Italia o in Austria, **nei pressi della frontiera** tra i due Stati;

- svolge il proprio lavoro nello Stato contraente in cui non risiede, sempre nei pressi della frontiera tra i due Paesi;
- attraversa abitualmente la frontiera tra i due Stati per recarsi al lavoro.

La Convenzione non chiarisce cosa si intenda con l'espressione "abitualmente". Occorre, pertanto, rifarsi all'art. 3, par. 2^[5] della Convenzione secondo cui in assenza di una espressa definizione convenzionale, il significato di un termine deve ricavarsi dalla normativa interna. Tale circostanza porta a ritenere che il frontaliere, conformemente alla normativa domestica, è colui che si reca quotidianamente all'estero per svolgere la propria prestazione lavorativa. Un'altra espressione che non trova una puntuale definizione nella Convenzione con l'Austria è quella di "zona di frontiera".

La

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento